

PREMESSO che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 150/2009:

- le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali
- attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T) ora A.N.A.C.;

VISTI:

- la Delibera CIVIT 27 febbraio 2013 n. 12 *“Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”*;
- il D.P.R. n. 105/2016 recante *“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”*, che, all’art. 6, c. 3, ha istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni dei componenti degli OIV;
- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016 che ha specificato, all’art. 2, i requisiti di competenza, esperienza ed integrità che devono possedere i soggetti che intendono iscriversi all’Elenco nazionale sopra menzionato e, all’art. 5, che gli iscritti sono collocati in tre distinte fasce professionali in ragione dell’esperienza maturata presso le pubbliche amministrazioni o aziende private nel campo della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, della pianificazione del controllo di gestione, della programmazione finanziaria e di bilancio e del risk management;
- l’art. 7 del D.M. di cui al punto sopra, il quale ha chiarito che i componenti dell’OIV sono nominati, tra gli iscritti all’Elenco nazionale, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo con durata massima di tre anni e che l’incarico non è prorogabile ma può essere rinnovato una sola volta, previa procedura comparativa;
- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 29 settembre 2017 che ha modificato l’art. 10 del D.M. 2 dicembre 2016 prorogando al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale non è richiesto, ai fini della nomina a componente OIV, il requisito dei sei mesi di iscrizione nell’Elenco nazionale citato;
- il termine fissato al 31 dicembre 2017 di cui al punto precedente è scaduto;

CONSIDERATO che per dare attuazione a detti principi, ogni amministrazione pubblica deve adottare un Sistema di misurazione e di valutazione della performance organizzativa ed individuale, come stabilito dall'art. 7 del D.Lgs 150/2009, e che la funzione di misurazione e di valutazione delle performance è svolta da:

- Organismi indipendenti di valutazione della performance (O.I.V.), cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti/responsabili di vertice;
- dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T) ora A.N.A.C;
- dai dirigenti/responsabili di ciascuna amministrazione, cui compete la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale;

PRESO ATTO, quindi, che ogni amministrazione deve dotarsi di un Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.), che sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati, e che tale Organismo può essere nominato dagli enti in forma singola o associata;

PRESO ATTO dell'interesse manifestato da alcuni Comuni appartenenti all'Unione Montana in merito all'opportunità di istituire una convenzione per la costituzione in forma associata dell'O.I.V., del quale la stessa Unione Montana rappresenta l'ente capofila, per conseguire un ulteriore risparmio di spesa nonché per attuare, a livello di territorio, una politica uniforme ed omogenea nell'ambito dei sistemi di valutazione, incentivazione e valorizzazione del personale dipendente;

DATO ATTO che:

- l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e gli obblighi e garanzie reciproche degli enti contraenti;
- la possibilità di assolvere in forma associata ai compiti inerenti la costituzione dell'O.I.V. è espressamente riconosciuta, come già sottolineato, dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 150/2009;
- la gestione associata dell'O.I.V. consentirebbe di perfezionare e migliorare l'azione amministrativa mediante l'applicazione di regole comuni ed uniformi tra gli Enti associati, ottenere migliore efficienza, efficacia e economicità dei servizi, ottimizzare la spesa pubblica locale e uniformare il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti dei comuni aderenti;

RILEVATO in particolare che l'art. 7 del D.M. 2 dicembre 2016 ha chiarito che *“L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:*

- *a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;*
- *a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni;*

Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate”;

PRESO ATTO che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 74/2017, l'art. 16, c. 2, del D.Lgs. n. 150/2009 ha disposto che *“Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, c. 2, 7, 9 e 15, c. 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”;*

CONSIDERATO che, in attesa della definizione dei criteri da parte del Dipartimento della Funzione pubblica e dell'accordo in sede di Conferenza unificata previsto dall'art. 16 citato, ogni Ente può determinare la composizione del proprio organismo di valutazione;

RITENUTO di optare per la composizione monocratica del suddetto organismo al fine di conseguire un risparmio di spesa;

RILEVATO che ad oggi hanno manifestato il loro interesse ad istituire un O.I.V. in forma associata i Comuni di Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Sefro e Treia, e che tale gestione associata può essere estesa ad altri Comuni che ne facciano richiesta tramite sottoscrizione della apposita Convenzione e previo assenso dell'Ente capofila;

ATTESO che la convenzione per la costituzione in forma associata dell'O.I.V. allegata riporta gli elementi necessari di cui all'articolo 30 del T.U.E.L.;

VISTO lo schema di convenzione per la costituzione in forma associata dell'O.I.V., che si compone di n. 12 articoli e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che disciplina, ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 267/2000, le modalità di funzionamento dell'O.I.V. per i sopraccitati Comuni;

DATO ATTO che la Convenzione contiene anche gli indirizzi e i criteri direttivi relativi per la nomina dell'OIV in forma associata da parte dell'Unione Montana;

ATTESA la competenza in materia del Consiglio, a norma di quanto stabilito all'articolo 42, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

ACQUISITO il visto del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ex articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

PROPONE

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone integrazione motivazionale;
2. di ADERIRE alla convenzione tra i Comuni aderenti e l'Unione Montana Potenza Esino Musone per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di Organismo Indipendente di Valutazione;
3. di APPROVARE per i motivi sopra riportati, lo schema di convenzione allegato alla presente;
4. di DARE MANDATO al Sindaco per la Stipula della Convenzione;

* * * * *

N. Rep. _____

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE

CONVENZIONE FRA L'UNIONE E I COMUNI DI CASTELRAIMONDO, ESANATOGLIA, FIUMINATA, GAGLIOLE, MATELICA, PIORACO, SEFRO E TREIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.).

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno _____ del mese di _____, nella Sede dell'Unione;

TRA

L'UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE, rappresentata da – Presidente pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante dell'**UNIONE**, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

E

IL COMUNE DI CASTELRAIMONDO, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva

IL COMUNE DI ESANATOGLIA, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI FIUMINATA, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva

IL COMUNE DI GAGLIOLE, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI MATELICA, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva

IL COMUNE DI PIORACO, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI SEFRO, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI TREIA, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx,

esecutiva

PREMESSO CHE

- ✓ ogni amministrazione pubblica deve adottare un Sistema di misurazione e di valutazione della performance organizzativa ed individuale, come stabilito dall'art. 7 del D.Lgs 150/2009;
- ✓ ogni amministrazione deve dotarsi di un Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.), che sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati, e che tale Organismo può essere nominato dagli enti in forma singola o associata
- ✓ la possibilità di ricorrere ad una delle forme associative previste dall'ordinamento delle autonomie locali nell'ambito della valutazione della performance consente di perfezionare e migliorare l'azione amministrativa mediante l'applicazione di regole comuni ed uniformi tra gli Enti associati, ottenere migliore efficienza, efficacia e economicità dei servizi, ottimizzare la spesa pubblica locale e uniformare il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti dei comuni aderenti;

VISTO:

- ✓ l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i sottoscritti comparenti, nella loro qualità di Rappresentanti degli Enti predetti, in esecuzione degli atti deliberativi sopra menzionati

CONVENGONO E STABILISCONO

la gestione in forma associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) tra i Comuni predetti e l'Unione Montana Potenza Esino Musone, a mezzo delega all'Unione stessa, ai sensi dell'art. 32 del TUEL 267/2000.

Le condizioni che regolano il rapporto della convenzione vengono così definite:

PREMESSE

1. La premessa narrativa e gli atti indicati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. L'organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire in modo unitario e coordinato, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto l'istituzione in forma associata di un Ufficio per la gestione delle competenze relative all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), con particolare riferimento alle attività di valutazione della performance con gli scopi e secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
2. I Comuni con l'approvazione della presente convenzione delegano le funzioni, i procedimenti e le attività collegate, all'Unione. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende i compiti e le attività già eventualmente poste in essere negli enti locali di provenienza relativi all'oggetto.

ART. 2 - FINALITA'

1. L'attività dell'Ufficio associato è finalizzata a:
 - Perfezionare e migliorare l'azione amministrativa mediante l'applicazione di regole comuni ed uniformi tra gli Enti associati;

- Verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi, anche mediante tempestivi interventi di correzione, in rapporto tra costi e risultati;
- Ottimizzare la spesa pubblica locale;
- Dotare ciascun Ente di un comune sistema di valutazione dei risultati e di pesatura delle posizioni organizzative, volto all'applicazione di criteri uniformi per tutti gli Enti aderenti;
- Mettere in grado i Comuni dell'Unione di approntare gli strumenti organizzativi e procedurali tesi a dare sostanza agli adempimenti normativi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000, nel D.Lgs. n. 165/2001, nel D.Lgs. n. 286/1999 nel D.Lgs. 27.10.2010 n. 150 e nei contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti i Dirigenti/Responsabili e i dipendenti degli enti locali.
- Effettuare attività di monitoraggio e valutazione della performance e dei risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, a seguito delle attività ed iniziative finanziate attraverso le risorse destinate all'incentivazione del personale e della dirigenza
- Effettuare la valutazione dei dirigenti - responsabili e, se richiesto dal Comune, del Segretario Comunale, finalizzata all'attribuzione dell'indennità di risultato ed a fornire al Sindaco di ogni Comune interessato e al Presidente dell'Unione di Comuni elementi di supporto per l'assegnazione o la revoca degli incarichi. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e le capacità dirigenziali.
- Effettuare la valutazione e la graduazione della posizione di responsabilità di servizio attraverso apposita metodologia;
- Collaborare alla formulazione della metodologia permanente di valutazione ai sensi di legge e di CCNL, per la valutazione del personale, non titolare di posizione organizzativa, utile ai fini della produttività e garantire il supporto ai Responsabili nel processo di valutazione.

ART. 3 – ATTIVITÀ E COMPETENZE

1. L'Ufficio associato svolge in via esclusiva le funzioni di valutazione, finalizzate all'esercizio di poteri di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo. Esso costituisce un'unità operativa esterna e indipendente dell'assetto direzionale di ogni Ente.

2. Scopo finale dell'attività dell'Ufficio è l'effettuazione di analisi e valutazioni finalizzate ad offrire una chiara conoscenza degli amministratori ed agli operatori in merito all'andamento dell'attività dell'Ente nel suo complesso e gradatamente per tipologie di servizi erogati.

3. L'attività esplicita dal O.I.V consisterà nelle funzioni previste dalla normativa di settore, ed a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle seguenti attività:

- monitoraggio circa il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- attività di consulenza e monitoraggio per l'elaborazione e l'attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa, anche tramite specifiche relazioni annuali, nonché per le eventuali revisioni periodiche al sistema stesso;
- individuazione delle criticità circa il funzionamento dei sistemi di cui sopra e loro comunicazione tempestiva agli organi di direzione politica, nonché alle autorità competenti in materia.
- validazione della Relazione sulla performance, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
- verifiche e garanzia circa la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

- proposta all'organo di indirizzo politico-amministrativo, della valutazione annuale dei dirigenti di vertice finalizzate all'attribuzione ad essi dei premi;
- verifiche circa la correttezza normativa dei sistemi di misurazione, valutazione e controllo, adottati dall'ente;
- promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità;
- espressione del proprio parere in merito ai regolamenti dell'ente in materia di controllo interno;
- verifiche circa i risultati e le buone pratiche di promozione della pari opportunità;
- eventuali ulteriori funzioni e compiti attribuiti dalle disposizioni normative agli organismi indipendenti di valutazione e ai servizi di controllo interno.

4. L'organismo indipendente supporta, a richiesta, gli uffici dei singoli associati nell'applicazione degli Istituti Contrattuali e comunque svolge funzioni per i quali i C.C.N.L. od altre norme prevedono l'attività dell'OIV. L'eventuale pesatura preventiva del Peg e del Piano delle performance avviene su richiesta dei Comuni e viene effettuata entro 30 giorni dalla data di trasmissione dei documenti.

5. Ai membri dell'Ufficio dovranno essere garantiti da parte degli uffici comunali tutti i necessari supporti per l'espletamento delle funzioni, essi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere oralmente o per iscritto informazioni agli uffici.

6. Le attività sopra descritte costituiscono le funzioni di base che verranno indistintamente svolte per l'Unione. Ciascun comune aderente potrà usufruire di ulteriori prestazioni e attività rispetto a quelle sopra citate previa specifica richiesta con oneri a proprio carico.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI REFERTO

1. L'Ufficio si rapporta per l'organizzazione del lavoro, la definizione degli obiettivi e per le problematiche trasversali con la Giunta dell'Unione e con il suo Presidente. Le attività attinenti a

singoli associati sono svolte con diretta attività di referto nei confronti del Sindaco e degli organi competenti.

L'Unione, attraverso il suo Presidente, di concerto con la Giunta, oltre alle attribuzioni stabilite da altri articoli, provvede:

- Al coordinamento delle attività dell'Ufficio;
- Alla definizione con atti di indirizzo delle funzioni e delle attività necessarie al corretto funzionamento dell'Ufficio sulla base delle istanze dei singoli enti associati;
- Prendere atto, verificandone la regolarità, di eventuali successive richieste di adesione all'ufficio associati da parte di altri Comuni ed a concordare l'eventuale recesso da parte di singoli enti.

2. Eventuali attività di report su singoli servizi sono richiesti dagli organi esecutivi dei Comuni, con specifica nota che individui le attività richieste e gli obiettivi attesi.

3. L'Ufficio concorda con gli Enti le modalità di trasmissione dei dati e dei referti, al fine della semplificazione delle attività e degli adempimenti.

ART. 5 – SEDE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

L'Ufficio associato avrà sede presso la sede operativa dell'Unione ma si riunirà anche presso le sedi dei diversi Comuni associati.

ART. 6 – NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'O.I.V

1. L'Ufficio associato viene individuato dall'Unione a seguito di avviso pubblico secondo la normativa vigente, e tale nomina verrà poi formalizzata dal Presidente dell'Unione Montana.

L'Ufficio si avvale anche dei dati forniti dai singoli enti, anche attraverso il referente comunale appositamente nominato dai singoli Comuni .

2. L'Ufficio unico sarà costituito in forma di organo monocratico, nominato per tre anni, nell'ambito di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. La nomina avviene nell'ambito di esperti con documentate competenze, capacità intellettuali, manageriali, relazionali, esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni sulla base dei requisiti previsti dalla CIVIT. Non possono far parte dell'O.I.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina o che abbiano in corso con l'Ente rapporti di lavoro dipendente o altri rapporti continuativi di collaborazione. All'atto dell'accettazione dell'incarico i componenti si impegnano a non partecipare ad alcuna selezione bandita dall'Ente per un periodo di cinque anni successivi al termine dell'incarico.

4. La revoca dell'O.I.V. avviene con provvedimento nominato dell'organo di governo competente alla nomina nel caso di sopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere altresì motivata da negligenza, imperizia o inerzia accertata nel corso dello svolgimento dell'incarico.

5. L'O.I.V., al momento del suo insediamento, stabilirà autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.

ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI E RIPARTO SPESE

1. I costi per il servizio svolto dall'ufficio vengono finanziati autonomamente da ciascun associato, che provvederà annualmente a rimborsare l'Unione Montana della quota riportata qui di seguito:

- Comuni sotto 1.000 abitanti: euro 300,00
- Comuni con popolazione tra 1.000 e 3.000 abitanti: euro 600,00;
- Comuni con popolazione tra 3.000 e 5.000 abitanti: euro 1.000,00
- Comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti: euro 1.500,00

- Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: euro 2.000,00.

2. Tali spese si riferiscono al compenso dell'O.I.V. per ciascun ente aderente. Ad esse si aggiungono per ogni Comune aderente le seguenti spese, a rimborso dei costi di segreteria e personale sostenuti dall'Unione Montana in qualità di Ente capofila:

- Comuni sotto 3.000 abitanti membri dell'Unione: euro 150,00
- Comuni oltre 3.000 abitanti membri dell'Unione e Comuni non membri: euro 300,00.

Tali importi potranno essere aggiornati con delibera di Giunta dell'Unione trasmessa ai soggetti aderenti.

ART. 8 – DURATA DELL’UFFICIO ASSOCIATO

1. Ciascun O.I.V. è nominato per la durata di tre anni. L’Ufficio associato cesserà:

- Per esaurimento del fine per cui era stato istituito;
- Disposizioni di legge;
- Recesso dalla Convenzione dei Comuni aderenti.

È consentita l’adesione all’Ufficio associato da parte di altri enti, anche non membri dell'Unione Montana, tramite adesione successiva alla presente Convenzione e previo assenso dell'Unione Montana.

ART. 9 – RECESSO

Ciascun aderente può recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso di almeno tre mesi.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, si potrà fare ricorso all'autorità giudiziaria competente.

ART. 12 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. L'Ufficio Associato potrà avvalersi di prestazioni di personale già utilizzato dai Comuni. L'Unione, per tale collaborazione, riconoscerà ai Comuni, quando e se previsto in base all'istituto giuridico utilizzato, il rimborso della prevista retribuzione del CNNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, secondo le modalità stabilite dagli accordi di collaborazione tra i Comuni stessi e l'Unione.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quanto stabilito dagli atti regolamentari di natura generale dell'Unione.
3. Dalla data di entrata è abrogata ogni precedente regolamentazione o disciplina adottata in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente - Unione Montana Potenza Esino Musone – Matteo Cicconi

Il Sindaco – Comune di Castelraimondo - Renzo Marinelli

Il Sindaco – Comune di Esanatoglia - Luigi Nazzareno Bartocci

Il Sindaco – Comune di Fiuminata - Ulisse Costantini

Il Sindaco – Comune di Gagliole – Sandro Botticelli

Il Sindaco – Comune di Matelica - Alessandro Delpriori

Il Sindaco - Comune di Pioraco – Luisella Tamagnini

Il Sindaco – Comune di Sefro - Giancarlo Temperilli

Il Sindaco _____ Comune di Treia -